

Inserisci le parole o gli estremi da ricercare

CERCA

PULISCI

?

Ti trovi in: [Home](#) ► [Ricerca](#) ► [D.P.C.M. 29/07/2021, n. 128 Art. 3. Dipartimento ...](#) ► [Ricerca](#) ► [D.P.C.M. 27/10/2021 Art. 1. Nomina segretario del ...](#) ► [Ricerca](#) ► [Del. 29/04/2021, n. 37/2021 premessa Approvazione ...](#) ► [Ricerca](#) ► [L. 22/04/2021, n. 55 Allegato - Modificazioni ...](#) ► [D.L. 01/03/2021, n. 22 epigrafe Disposizioni urgenti ...](#) ► [L. 22/04/2021, n. 55 Allegato - Modificazioni ...](#) ► [Ricerca](#) ► [D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 ART. 57-bis \(Comitato ...](#)

Torna ai risultati ◀ Sfoglia Risultati ▶ ◀ Sfoglia Documento ▶ Vedi intero documento ▶ Vigente ad una data  
Salva Stampa

<b>Archivio</b>
Annota <input type="checkbox"/>
Archivia <input type="checkbox"/>
Leggi dopo <input type="checkbox"/>
<b>Documento</b>
Sommario
Classificazione
Previgenti

**D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**  
**Norme in materia ambientale.**  
**Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.**

**ART. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica)** <sup>(351)</sup> <sup>(353)</sup>

**In vigore dal 1 giugno 2021**

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (**CITE**) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

2. Il **CITE**, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3. Il **CITE** approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

- riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- mobilità sostenibile;
- contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- risorse idriche e relative infrastrutture;
- qualità dell'aria;
- economia circolare;
- bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal **CITE** è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal **CITE** entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.

4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del **CITE**, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

5. Il **CITE** delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'[articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#).

5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al [comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.

5-ter. All'[articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221](#), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica».

6. Il **CITE** monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del **CITE**, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del **CITE**. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del **CITE** non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. <sup>(352)</sup>

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del **CITE**, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del **CITE** sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del **CITE** nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<sup>(351)</sup> Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, D.L. 1 marzo 2021, n. 22](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 22 aprile 2021, n. 55](#).

(352) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 6, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(353) Vedi, anche, l'*art. 4, comma 1-ter, D.L. 1 marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni dalla *L. 22 aprile 2021, n. 55*, e l'*art. 2, comma 4, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Torna ai risultati



Sfoglia Risultati



Sfoglia Documento



Vedi intero documento

Salva

Stampa

[Chi Siamo](#) | [Presentazione](#) | [Contenuti](#) | [Credits](#) | [Catalogo](#) | [Lavora con noi](#) | [Disclaimer](#) | [Gestione cookie](#)

(©)Copyright 2021 Wolters Kluwer Italia Srl – Tutti i diritti riservati.

Sito ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 8, Firefox v. 12, Chrome v. 20